



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 2 DEL 30 OTT. 2023

Oggetto: adeguamento delle indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali.

Premesso

- che con D.P.R. del 09/07/2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione del Comune a norma dell'art.143 del D.Lgs n°267/2000;

- che nelle consultazioni elettorali del 22 e 23 ottobre si sono svolte le operazioni elettorali per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di questo Ente e che pertanto i componenti dell'organo esecutivo ancora non sono stati nominati dal Sindaco;

Atteso l'esiguo lasso di tempo in considerazione della scadenza improrogabile del 31 ottobre 2023 relativa all'assegnazione del contributo regionale di cui al D.A. n. 260/2023;

Richiamata la previgente disciplina delle indennità di funzione degli amministratori locali contenuta:

- nell'art. 82 del D.lgs 267/2000, che prevede l'indennità di funzione, per il sindaco, e per i componenti degli organi esecutivi dei comuni nonché un gettone di presenza per i consiglieri comunali per la partecipazione a consigli e commissioni nella misura determinata con decreto del Ministeriale rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento ISTAT;
- nel decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04/04/2000, denominato "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- nella Legge Regionale n. 30/2000, all'art. 18, comma 1, che testualmente recita: *I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22;*
- nell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ha rideterminato in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 le indennità di funzione spettanti ai sindaci, le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali nonché le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti che ricoprono una carica elettiva;

- nella Legge Regionale 26/6/2015 n. 11 recante "Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle giunte comunali, gli status degli amministratori locali e di Consigli Circostrizionali. Disposizioni varie";

Visti:

- i commi da 583 a 585 della legge di bilancio 2022, n. 234 del 30.12.2021 che recitano quanto segue:

“583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;

b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

- l'art. 13, comma 51, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 che prevede che: “Gli enti della Regione Siciliana, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono applicare, con oneri a loro carico, i commi 583, 584 e 585 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;

- l'art. 14, comma 1, lettera o) del vigente Statuto della Regione Siciliana che attribuisce alla legislazione esclusiva della medesima Regione la materia del “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative”;

- la circolare n. 28 del 17/06/2022, prot. n. 10253 del 17/06/2022, emanata dall'Assessore Regionale alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento della Autonomie Locali – Servizio 1 “Assetto istituzionale e Territoriale degli Enti Locali”, avente ad oggetto “Aumento indennità amministratori locali – commi 583, 584 e 585” che porta a conoscenza che l'art. 13, comma 51, della L.R. 25 maggio 2022 n. 13 ha reso applicabile in Sicilia, con oneri a carico degli enti, gli aumenti delle indennità per gli amministratori locali previsti dai commi 583,584 e 585 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234;

- sempre la circolare n. 28/2022 che precisa che la norma, pur non incidendo direttamente sull'importo dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali, ridetermina comunque il tetto massimo previsto dall'articolo 19, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, nel testo modificato dall'articolo 5 della L.R. 16 dicembre 2008 n. 22;

Dato atto che, secondo l'interpretazione confermata, dietro precisa richiesta dell'ANCI nazionale, dal Ragioniere Generale dello Stato con nota indirizzata all'ANCI stessa in data 5 gennaio 2022, l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di ciascun comune interessato (v. Prima nota ANCI sulle modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall'articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022);

Che sulla base dell'intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è stato definito l'importo massimo quale emolumento complessivo ed omnicomprensivo spettante ai Presidenti di Regione quantificato in euro 13.800,00;

Che il Comune di San Giuseppe Jato con riferimento alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, si colloca nella fascia g) del comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30/12/2021 (Legge di Bilancio 2022) e precisamente: g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

Visto il comma 1, dell'art. 1 della L.R. 3 aprile 2019, n. 3 e s.m.i. come, in ultimo, modificato dal comma 3 dell'art. 13 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, concernente la composizione della giunta dei comuni siciliani;

Vista la L.R. 22 febbraio 2023, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2023 – 2025" che, all'art. 2, comma 1, prevede che "a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previsto dal comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, è autorizzata per il triennio 2023 – 2025 la spesa di 6.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1). I criteri di riparto della suddetta somma sono definiti dalla Conferenza Regione – Autonomie Locali";

Visto il decreto della Regione Siciliana - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali n. 260 del 30/06/2023 con il quale, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e tenuto conto di quanto convenuto in seno alla Conferenza Regione – Autonomie locali nella seduta del 29 marzo 2023, è approvato – come specificato nella Tabella n. 5 allegata al decreto – il riparto definitivo della somma annua di 6.000.000,00 di euro da attribuire ai Comuni a titolo di concorso, per il triennio 2023/2025, alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali previsto dal comma 51 dell'art. 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13;

Visto l'art. 4 del D.M. n. 119 del 04/04/2000, che stabilisce:

"Omissis

3. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco. Omissis

8. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco;"

Vista la Legge Regionale 26/6/2015 n. 11 che stabilisce:

"Omissis. Al presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica (...)"

Dato atto che, per quanto attiene gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, si applica quanto previsto dall'art. 22 della legge regionale n. 30/2000 che testualmente recita:

"1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di Provincia, per i presidenti di unioni di comuni, di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 18, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali nel caso in cui il Comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.

2. A favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili secondo quanto previsto dalla normativa statale. Con decreto degli Assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e per il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

3. L'amministrazione locale provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore. (omissis)"

Evidenziato che l'indennità di funzione spetta senza il dimezzamento agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

- Lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 18 c. 1, della L.R. 30/2000 e s.m.i.;
- Lavoratori che si trovano nella posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo in cui si trovano in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni_ C.d.S. sez. VI. 15 marzo 2007 n. 253);
- Lavoratori autonomi ed imprenditori;
- Pensionati;
- Casalinghe;
- Studenti;
- Militari;
- Privi di occupazione;

Ritenuto necessario determinare le indennità spettanti al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori comunali, al Presidente del Consiglio Comunale;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:

1. di dare atto che le indennità di funzione, spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio del Comune di San Giuseppe Jato, sono determinate nella seguente misura, dando atto altresì che la quota di incremento oggetto di contributo è relativa al periodo novembre - dicembre:

CARICA	INDENNITA' MENSILE CON INCREMENTO	QUOTA ANNO 2023 (68%) INCREMENTO (mesi novembre/dicembre)
SINDACO (29% su indennità Presidente della Regione)	€ 4.002,00	€ 2.029,12
VICE SINDACO (50% su indennità Sindaco)	€ 2.001,00	€ 1.014,56
ASSESSORE (45% su indennità Sindaco)	€ 1.800,90	€ 4.565,52 (complessivo per n. 5 assessori)
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (pari all'indennità dell'assessore)	€ 1.800,90	€ 2.029,12
		€ 9.638,32

2. di stabilire che le indennità, come sopra determinate, abbiano decorrenza dalla data di proclamazione del Sindaco, dalla data di nomina degli Assessori e dell'elezione del Presidente del Consiglio Comunale;
3. di prendere atto che con il decreto n. 260 del 30/06/2023 della Regione Siciliana – Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali, è stato approvato il riparto definitivo della somma annua di 6.000.000,00 da attribuire ai Comuni a titolo di concorso, per il triennio 2023/2025, alla copertura del maggiore onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali, inizialmente previsto a totale carico del bilancio comunale;

Il Sindaco
F.to Giuseppe Siviglia

Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione dell'Albo Pretorio on-line il sottoscritto, richiede la pubblicazione del presente atto, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

Il Responsabile del Settore
Affari generali
Enza Maniscalco


